

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1101/2001 che fissa le percentuali di riduzione applicabili alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito al totale delle assegnazioni chieste, stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni degli operatori non tradizionali per il secondo semestre 2001.
- (2) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2, relative al volume totale delle assegnazioni chieste dagli operatori non tradizionali A/B e C, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1101/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato una percentuale di riduzione applicabile ad ogni domanda di assegnazione di operatori non tradizionali.

- (3) In seguito ad una verifica, è risultato che il totale delle assegnazioni chieste dagli operatori non tradizionali per il contingente tariffario A/B ammonta a 4 206 593 tonnellate. Ciò ha reso necessario modificare la percentuale di riduzione applicabile ad ogni domanda di assegnazione degli operatori non tradizionali A/B. È pertanto necessario modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1101/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1101/2001, la percentuale di riduzione applicabile alla domanda di assegnazione di ogni operatore non tradizionale A/B è sostituita dalla percentuale di riduzione «4,5955 %».

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati il quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 1 al più tardi entro il 17 agosto 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 41.